



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9944 del 2011, proposto da:

Comune di Sogliano Cavour, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Srl Liberal in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Impresa Fiocca Vincenzo di Fiocca Antonio & C. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl);

nei confronti di

Igeco Costruzioni Spa;

sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2011, proposto da:

Igeco Costruzioni S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via Cola di Rienzo, 271;

contro

C.F.V. - Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl (Gia' Impresa Fiocca Vincenzo di Fiocca Antonio & C. Snc), rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Bdl Studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;

nei confronti di

Comune di Sogliano Cavour, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Tuccari Francesco Fabrizi Liberal Srl in Roma, corso del Rinascimento, 11;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6502 del 2011:

del dispositivo di sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione III n. 01140/2011, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di adeguamento e completamento fognatura centro abitato

quanto al ricorso n. 9944 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione III n. 01475/2011, resa tra le parti, concernente affidamento lavori relativi all'adeguamento e al completamento fognatura centro abitato

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa Fiocca Vincenzo di Fiocca Antonio & C. Snc e di C.F.V. - Costruzioni Fiocca Vincenzo Srl (Gia' Impresa Fiocca Vincenzo di Fiocca Antonio & C. Snc) e di Comune di Sogliano Cavour;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vetrò, su delega dell'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi (nella fase preliminare), Ernesto Sticchi Damiani e Francesco Fabrizio Tuccari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Sogliano Cavour ha indetto una gara per l'appalto dei lavori relativi all'adeguamento ad al completamento della fognatura del centro abitato.

All'esito della procedura è risultata aggiudicataria la Igeco Costruzioni s.p.a., mentre al secondo posto si è classificata l'impresa Fiocca Vincenzo di Fiocca Antonio s.n.c.

Ritenendo illegittima l'anzidetta aggiudicazione, la Fiocca ha adito il TAR per la Puglia chiedendone l'annullamento unitamente a tutti gli atti connessi e presupposti.

Si sono costituiti in primo grado il Comune di Sogliano e la Igeco la quale ha altresì proposto ricorso incidentale.

Con sentenza n. 1475/2011 il TAR adito ha respinto il ricorso incidentale di Igeco ed ha accolto quello principale posto da Fiocca, dichiarando l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra l'amministrazione e l'aggiudicataria.

Avverso detta sentenza hanno quindi interposto separato appello la Igeco (R.G. 6502/2011) ed il Comune di Sogliano Cavour (R.G. 9944/2011), chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituita in ambedue i giudizi l'impresa Fiocca chiedendo la reiezione dei gravami e proponendo altresì appello incidentale.

Con specifiche memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2012 le cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

1. I due ricorsi, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.

2. Il ricorso proposto da Igeco (R.G. 6502/2011) è infondato.

3. Con il primo mezzo di censura l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha dichiarato l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

Assume, al riguardo, che nella specie il TAR avrebbe "omesso ogni forma di valutazione ex art. 122 C. P. A degli interessi in gioco e ignorato i presupposti in presenza dei quali soltanto è possibile disporre il subentro".

La doglianza è priva di fondamento.

Ed invero, come risulta dal dato testuale, il primo giudice ha dato atto nella parte motiva della gravata pronuncia, della sussistenza a suo avviso dei presupposti indicati nel richiamato art. 122, rilevando espressamente che:

- la ricorrente risulta posizionata al secondo posto;
- non sono state rilevate impossibilità tecniche al subentro della ricorrente nel contratto;
- l'esecuzione dello stesso non risulta comunque ad un grado tale da rendere impossibile tale evenienza;
- l'annullamento degli atti impugnati non comporta l'obbligo di rinnovare la gara;
- risulta espressamente proposta la domanda di subentro.

A fronte di tali chiare ed esaustive precisazioni, quindi, la dedotta censura si appalesa del tutto inconducente.

4. Con il secondo mezzo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove avrebbe "omesso qualsiasi pronuncia sui M. A. nel ricorso incidentale ... e dunque su punto essenziale della controversia in quanto diretto a censurare vizi di tipo escludente ai danni della ricorrente principale ..." (cfr. pag. 6 ricorso proposto avverso il dispositivo di sentenza n. 1140/2011).

Nell'atto di motivi aggiunti, poi, Igeco ribadisce il proprio interesse "alla pronuncia sui M. A. a questo fine riproposti col ricorso ... avverso il dispositivo, cui per brevità si rinvia", aggiungendo che "ne consegue l'erroneità della declaratoria di inammissibilità degli stessi, contraria ai presupposti ex art. 35 c. p. a".

La censura non ha fondamento.

Ed invero, dopo aver respinto partitamente i primi tre mezzi di censura dedotti da Igeco con il ricorso incidentale, il TAR esamina espressamente i motivi aggiunti al predetto ricorso formulati da Igeco e puntualmente rubricati e riassunti nella parte in fatto della sentenza.

Al riguardo, infatti, il primo giudice precisa che "con i motivi aggiunti al ricorso indente espressi dalla Igeco, quest'ultima deduce la illegittimità della ammissione alla gara della Fiocca o comunque, la illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione con riferimento all'offerta tecnica della stessa, alla luce delle considerazioni espresse dalla ricorrente, successivamente alla proposizione dell'offerta, negli atti depositati nel ricorso in esame (perizia tecnica e memoria depositata il 24 maggio 2011)", rilevando che "tali considerazioni risultano del tutto estranee all'offerta tecnica la quale deve considerarsi immutabile ed immutata nei suoi contenuti sicché tali atti non possono considerarsi integrativi dell'offerta nel suo complesso e quindi sul giudizio espresso dalla stazione appaltante, la cui legittimità va valutata non già ex post, ossia sulla scorta delle risultanze processuali, ma ex ante, ossia in relazione agli atti esistenti al momento della formulazione di tale giudizio.

Da ciò consegue l'irrelevanza delle dichiarazioni, osservazioni e considerazioni espresse dalla ricorrente negli atti difensivi citati, ai fini del sindacato della legittimità dell'operato della stazione appaltante con riferimento all'ammissione ed alla valutazione dell'offerta tecnica proposta da Fiocca; da tale irrilevanza discende la carenza di interesse della ricorrente incidentale a coltivare le censure espresse nei motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2011".

Per quanto sopra, la dedotta censura si appalesa oggettivamente inconducente, atteso che la gravata pronuncia ha espressamente valutato i motivi aggiunti al ricorso incidentale, contrariamente a quanto dedotto da Igeco, ritenendoli inammissibili alla stregua di specifiche argomentazioni che, peraltro, sono da condividere ancorché non formalmente contestate.

Così come, del resto, sono da condividere le argomentazioni assunte a base del rigetto delle primigenie censure dedotte con il richiamato ricorso incidentale.

5. Con l'ultimo mezzo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha accolto il primo motivo del ricorso proposto da Fiocca rilevando:

- che i chiarimenti "... non risultando pubblicati e resi noti con le medesime formalità degli atti indittivi ... non potevano modificare una precisa prescrizione della lex specialis ma al più integrarla ...", deducendone l'immodificabilità delle condotte;

- che la possibilità di variare il "profilo idraulico" - pure espressamente prevista al punto 3.1. a.2. disc. - "non doveva comunque comportare quelle varianti sostanziali ivi specificate", pena la violazione dei "principi di coerenza sistematica e logica" nell'interpretazione del bando e la violazione dell'art. 76 d.lgs n. 163/2006, relativo al rispetto dei c.d. requisiti minimi, immutabili a tutela della par condicio dei concorrenti.

Assume, al riguardo, che la previsione escludente del punto IV 2.1 del Bando conserverebbe senso anche nell'ipotesi in cui lo ius variandi sia ammesso con riferimento a entrambi i profili (altimetria/pendenza) che integrano un "profilo idraulico", senza che sia necessaria alcuna restrizione del contenuto semantico della nozione tecnica di "profilo idraulico", limitata dal TAR al solo aspetto dell'interramento della condotta.

La lettura coerente e integrale della lex di gara evidenzerebbe, infatti, che i requisiti minimi invariabili riguardano la portata e la quota minima delle condotte: "a parità di portata da smaltire, prevista nel progetto a base di gara, prevedere un diverso profilo idraulico imponendo il ricoprimento del tubo e/o dei tubi almeno di ml 1,20 poter evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti"(punto 3.1 Disc.).

Poiché IGECO ha rispettato quei requisiti minimi, del tutto arbitraria sarebbe l'interpretazione additiva operata dal TAR, contraria a tutti i principi che regolano le procedure di evidenza pubblica, in tema di favor participationis, di buona fede nelle relazioni precontrattuali ex art. 1337 e 1338 c.c., di affidamento non solo dei concorrenti ma anche della p. a., sino a quello di conservazione.

5.1. La doglianza non può essere condivisa.

Ed invero, il bando di gara al punto IV 2.1, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, attribuisce un punteggio massimo di 50 pt. su 100 al criterio qualitativo rappresentato dalla eventuale proposta, da parte dei concorrenti, di un "Diverso profilo idraulico per evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti".

Lo stesso criterio qualitativo è ribadito, con alcune precisazioni, dal disciplinare di gara nella Parte Prima, Capo 3.1) lett. a.2), sempre attribuendo un punteggio massimo di 50 pt. su 100: "A parità di portata da smaltire prevista nel progetto a base di gara, prevedere un diverso profilo idraulico imponendo il ricoprimento del tubo e/o dei tubi almeno di ml. 1,20 per poter evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti".

Il capitolato speciale d'appalto, nella Parte Prima all'art. 4.1), chiarisce poi che sono ricompresi nell'appalto i lavori necessari per "la eliminazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti (Enel, Telecom, Acquedotto, fognatura nera, rete gas, etc..) previa autorizzazione degli enti interessati".

I concorrenti, in altri termini, avrebbero potuto proporre in sede di offerta tecnica delle varianti rispetto al "profilo idraulico" dei rami di rete da costruire rispetto al tracciato del progetto esecutivo posto a base di gara, al fine di evitare interferenze con le già esistenti reti elettriche, telefoniche, acquedottistiche, del gas e della fognatura nera.

Tuttavia il bando di gara, nel prevedere tale criterio di aggiudicazione, fissa un limite preciso ed inderogabile, sanzionato a pena di esclusione, facendo espresso divieto ai concorrenti di proporre determinate varianti definite dallo stesso bando "sostanziali".

In particolare, lo stesso punto IV 2.1 stabilisce espressamente che: "non sono ammesse varianti sostanziali al progetto esecutivo posto a base di gara; per varianti sostanziali si intendono quelle afferenti la sagoma e le dimensioni del recapito finale, il diametro e il materiale delle tubazioni, la distribuzione planimetrica e il profilo delle tubazioni. L'impresa che inserirà nell'offerta tecnica varianti sostanziali sarà esclusa dalla procedura di gara".

Il disciplinare di gara peraltro, nella Parte Prima, Capo 5, lett. D.5) sub 3), ribadisce che "sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che ... siano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate per le varianti offerte o ne eccedono i limiti inderogabili".

Non v'è dubbio, quindi, che tra i "limiti inderogabili" alle proposte di variante vi sia quello di cui al citato punto IV 2.1) del bando di gara, comminante la doverosa esclusione dalla gara delle imprese che abbiano inserito nell'offerta

tecnica varianti sostanziali rispetto, ad esempio, alla sagoma e alle dimensioni del recapito finale o al diametro e al materiale o al profilo delle tubazioni rispetto a quanto stabilito dal progetto esecutivo a base di gara.

Ciò posto, dalla lettura dell'offerta tecnica presentata da IGECO con specifico riferimento al documento intitolato "Relazione descrittiva sul diverso profilo idraulico per evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti", emerge con immediatezza che sono state proposte dichiaratamente delle "varianti sostanziali" al progetto esecutivo posto a base di gara, violando così la prescrizione di cui al punto IV 2.1) del bando di gara.

L'appellante, infatti, non si è limitata, per evitare le interferenze con i sottoservizi esistenti, a proporre solo variazioni delle posizioni altimetriche dei rami della rete: essa ha invece conformato la propria offerta tecnica variando i diametri, i materiali e le pendenze delle tubazioni rispetto a quelli stabiliti dal progetto esecutivo, addirittura allegando una Tabella che confronta, per ciascun ramo e tratto della rete pluviale da realizzare, i diametri, i materiali e le pendenze stabiliti dal progetto esecutivo a base di gara con i ben diversi diametri, materiali e pendenze delle tubazioni offerti in sede di gara da IGECO.

Nella citata relazione descrittiva IGECO afferma di aver "migliorato il profilo idraulico della rete pluviale" perseguendo non solo "l'obiettivo di eliminare le interferenze con i sottoservizi esistenti" ma anche quello di "migliorare la capacità di deflusso idraulico delle condotte".

Sempre nella Relazione descrittiva, IGECO conferma che "il primo obiettivo (ossia quello di eliminare le interferenze con i sottoservizi preesistenti) è stato perseguito con un abbassamento generale delle livellette che ha consentito, in tutti i casi, di collocare le condotte di progetto ad una quota tale da non interferire con le reti esistenti di AQP, Gas, Enel e fogna nera".

Di contro, "il secondo obiettivo (quello di modificare la capacità di deflusso idraulico delle condotte) è stato perseguito aumentando le pendenze, modificando le sezioni dei collettori di progetto da rettangolari a circolari".

Questo ha comportato, come si legge sempre nella Relazione descrittiva, la modificazione di tutti i diametri delle condotte, sintetizzati nella Tabella a pag. 5 della Relazione, nonché ulteriori interventi quali, "la demolizione del collettore esistente e la sua sostituzione con un collettore circolare $\varnothing 2000$ " (cfr. pag. 6 della Relazione descrittiva). In ogni caso, IGECO ammette espressamente (pag. 7 della Relazione descrittiva) di aver operato un "cambio di diametro tra le tubazioni".

In particolare, sempre dalla Tabella a pag. 5 della Relazione descrittiva emerge come IGECO abbia cambiato i diametri delle tubazioni:

- sostituendo tutte le sezioni R (di forma rettangolare) previste dal progetto esecutivo a base di gara con sezioni \varnothing (di forma circolare, dunque completamente diversa) e oltretutto mutando completamente le dimensioni delle condotte ;
- cambiando il diametro interno nominale (DN) delle stesse condotte circolari previste dal progetto esecutivo a base di gara.

Dalla tabella riassuntiva si evince altresì che vengono modificati i materiali delle tubazioni rispetto al progetto esecutivo a base di gara, in quanto quest'ultimo prevedeva delle tubazioni in materiale CAV (acronimo di Cemento Armato Vibrato), laddove IGECO ha previsto (basti considerare il Ramo B. nei tratti 164-76 e 76-77) delle tubazioni in materiale PEAD (acronimo di Polietilene ad Alta Densità, del tutto diverso dal cemento armato vibrato); viceversa, IGECO ha previsto delle tubazioni in materia CAV laddove il progetto esecutivo a base di gara prevedeva tubazioni in materiale PEAD (basti considerare il Ramo C, tratto 52-23).

Inoltre, il materiale CAV offerto da IGECO è contrassegnato con un asterisco, che, in base a quanto affermato nella Relazione descrittiva, equivale a "tubi armati con fibre sintetiche", laddove invece il progetto esecutivo a base di gara prevede per le tubazioni il semplice materiale CAV armato in maniera ordinaria, non già con fibre sintetiche.

Infine, dalla stessa Relazione descrittiva di IGECO si evince che, rispetto a quanto stabilito dal progetto esecutivo posto a base di gara, sono state modificate tutte le pendenze dei rami della rete pluviale e, conseguentemente, i profili delle tubazioni.

Non v'è dubbio, quindi, che Igeco dovesse essere esclusa dalla gara, avendo proposto la variazione dei diametri, dei materiali e del profilo delle tubazioni, laddove la citata clausola del bando qualificava come "varianti sostanziali", vietate a pena di esclusione, proprio quelle afferenti "il diametro e il materiale delle tubazioni, la distribuzione planimetrica e il profilo delle tubazioni".

Né, al riguardo, può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui se il bando consentiva varianti rispetto al "profilo idraulico", allora si poteva variare anche il "profilo delle tubazioni", essendo quest'ultimo (asseritamente) coincidente con il "profilo idraulico" dal punto di vista tecnico o comunque incluso concettualmente all'interno dello stesso, con la conseguenza che "nello stesso concetto tecnico di profilo idraulico è compres[a] (ogni modifica delle condotte, non esclusa quella dei profili delle tubazioni: comprese quindi anche le loro inclinazioni) ...".

Nella specie, infatti, quel che assume rilievo dirimente non è la nozione tecnica, ma la nozione giuridica, la quale va ricavata dalla *lex specialis* di gara che utilizza le due categorie per discriminare tra varianti ammesse e varianti vietate a pena di esclusione.

Così il bando ammette le varianti al "profilo idraulico" ma vieta, sanzionandole con l'esclusione, le varianti aventi ad oggetto non solo "la sagoma e le dimensioni del recapito finale, il diametro e il materiale delle tubazioni, la distribuzione planimetrica", ma anche "il profilo delle tubazioni".

E se il bando ammette le varianti al "profilo idraulico" ma vieta le varianti al "profilo delle tubazioni", è evidente che le due nozioni dal punto di vista giuridico, che è l'unico rilevante nella specie, non possono essere coincidenti ed uguali né incluse l'una nell'altra, ma devono essere diverse, in quanto la disciplina di gara le ha differenziate attribuendo loro un regime giuridico difforme, ed anzi contrapposto.

Resta escluso poi, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, che la chiara ed inequivoca prescrizione del bando potesse essere disapplicata dai concorrenti o dalla stazione appaltante, attraverso meri "chiarimenti" postumi forniti dal RUP in corso di gara.

Non v'è dubbio, infatti, che i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificare il bando, né integrarlo, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica.

Il bando, in quanto *lex specialis* predeterminata e pubblicata con le forme di legge, deve invero essere interpretato ed applicato per quello che oggettivamente prescrive, senza che possano acquisire rilevanza preclusiva atti interpretativi postumi della stazione appaltante, la quale non potrebbe giammai disapplicare le clausole del bando né alterarne ex post la portata prescrittiva.

Sul punto, del resto, la giurisprudenza della Sezione ha di recente (19.09.2011, n. 5282) avuto modo di precisare "che le regole contenute nella *lex specialis* di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune o incongruamente formulate, salva la sola possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando ... si devono reputare comunque preferibili, a tutela dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (C.d.S., IV, 05 ottobre 2005, n. 5367, V, 15 aprile 2004, n. 2162). Nell'interpretazione delle clausole del bando per l'aggiudicazione di un contratto della P. A. deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze

nell'applicazione (C.d.S., V, 30 agosto 2005, n. 4413)".

Così non v'è dubbio, che i chiarimenti della P.A. "possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione ..." (sez V 13.07.2010, n. 4526).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, i chiarimenti invocati hanno rappresentato espressione di un'attività informale del RUP: né il Bando né il Disciplinare, infatti, contemplan la possibilità di chiarimenti auto - interpretativi resi in corso di gara da organi della stazione appaltante.

In conclusione, attesa la valenza non vincolante, né preclusiva dei chiarimenti postumi del RUP ai fini dell'interpretazione del bando, l'unico parametro sulla cui base stabilire se l'offerta di IGECO poteva o meno essere ammessa doveva essere rappresentato dall'inequivoco ed oggettivo tenore testuale della clausola di cui l'art. IV 2.1) del bando.

Così, del tutto correttamente il primo giudice, a fronte della predetta clausola di chiaro e imperativo tenore, ha concluso "che non residua in capo all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità che consenta di formulare un giudizio di rilevanza o meno in termini economici della variazione progettuale prospettata dal concorrente rispetto all'importo complessivo dei lavori, dovendosi escludere dalla competizione l'impresa che ha offerto la soluzione progettuale in variante rispetto al dettaglio di progetto esecutivo, posto che la discrezionalità dell'Amministrazione si è già dispiegata ed anche esaurita nel momento in cui l'Ente ha predisposto le regole della gara.

Né può ritenersi che il bando di gara ammettesse le varianti inerenti la sagoma e dimensioni del recapito finale, il diametro e il materiale delle tubazioni, distribuzione planimetrica e il profilo delle tubazioni, risultando consentita la previsione di un "diverso profilo idraulico".

Piuttosto, ... poiché deve ritenersi che le clausole del bando di gara devono essere interpretate in maniera tale da evitare contraddittorietà tra una disposizione e l'altra dello stesso atto e quindi secondo principi di coerenza sistematica e logica, appare evidente che la possibilità della variazione del c.d. "profilo idraulico" non doveva comunque comportare quelle varianti sostanziali ivi specificate".

6. Conclusivamente l'appello proposto da Igeco si appalesa infondato e, come tale, da respingere.

7. Da quanto sopra, consegue poi l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto da Fiocca per mero "tuziorismo ... avverso alcune statuizioni della sentenza ...", su cui non v'è ragione di attardarsi.

8. L'acclarata infondatezza dell'appello proposto da Igeco, dà poi ragione della infondatezza altresì dell'appello proposto dal Comune di Sogliano Cavour (R.G. 9944/2011).

8.1. Ed invero, con l'unico ancorché articolato mezzo di gravame, l'amministrazione Comunale deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha accolto il primo motivo del ricorso proposto da Fiocca.

Al riguardo, peraltro, sviluppa le medesime censure dedotte da Igeco in ordine:

- alla interpretazione, asseritamente errata, data dal primo giudice alla clausola punto IV 2.1) del bando (che non poteva portare all'esclusione di Igeco);
- alla valenza, asseritamente errata, attribuita dal primo giudice ai chiarimenti sensi del RUP, in ordine alla richiamata clausola;
- alla nozione di "profilo idraulico" in senso tecnico, asseritamente non compresa dal primo giudice.

Senonché, le predette censure sono già state partitamente esaminate e valutate inconsistenti con la specifiche

argomentazioni sviluppate al precedente punto 5 a cui, pertanto, ben può essere fatto formale e sostanziale rinvio.

9. Dall'infondatezza dell'appello proposto dall'amministrazione, consegue infine l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto da Fiocca, sempre "per estremo tuziorismo".

10. Per le ragioni esposte gli appelli principali proposti da Igeco e dal comune di Sogliano Cavour sono infondati e, come tali, da respingere; gli appelli incidentali proposti da Fiocca vanno dichiarati improcedibili.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello riuniti, di cui in epigrafe, così dispone:

- respinge gli appelli principali proposti da Igeco e dal Comune di Sogliano Cavour;
- dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti da Fiocca.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)